

Circolazione Zona Blu: ordinanza del sindaco di Siracusa (integrazione)

Il sindaco ha optato per una proroga di due mesi al provvedimento di divieto di circolazione per quelle auto che non sono in linea con le normative vigenti in materia ambientale. Slitta dunque al 1° luglio, così come disposto dall'ordinanza firmata il 29 aprile, il limite veicolare nella zona blu. Il testo completo della nuova ordinanza.

IMPORTANTE

Nuova Ordinanza
sindacale n.64500 del 3 Luglio 2007

Città di
Siracusa
X SETTORE AMBIENTE
IL SINDACO

Vista la propria
ordinanza
n. 113972 del 7 Dicembre 2006 con la quale
è stato disposto, a far data dal 1 Aprile 2007, il divieto
di circolazione all'interno dell'area urbana definita "Zona Blu" dei
seguenti veicoli:

- autoveicoli
alimentati a benzina non conformi alla Direttiva 91/411CEE,
generalmente immatricolati prima del 1993
- autoveicoli
ad accensione spontanea (diesel) non conformi ai sensi
della direttiva 94/12, generalmente immatricolati prima del 1997
- ciclomotori
non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE, generalmente
immatricolati prima del 1999
- i
veicoli a benzina e diesel abilitati al trasporto merci
con capacità di carico inferiore o uguale a 3,5 t non
conformi alla Direttiva 91/441/CEE e 93/59/CEE, generalmente
immatricolati prima del 1994

Esaminate le molteplici
osservazioni pervenute in fase di prima

applicazione del provvedimento da parte di singoli cittadini e di Associazioni di Categoria che rappresentano la rete di Officine Abilitate al controllo dei gas di scarico ed alla certificazione dell'Omologazione dei veicoli alle Direttive Comunitarie e valutate fondate le seguenti:

- precisare la tipologia dei veicoli di cui al punto c) ai quali va applicato il divieto di circolazione
- consentire la circolazione dei veicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della Direttiva 91/441 CE che definisce i veicoli alimentati a Benzina "Euro 1" e quelli ad alimentazione Diesel "Ecodiesel"
- ottenere informazioni più dettagliate sui costi, sulle caratteristiche tecniche e sulla necessità di collaudo da parte della Motorizzazione Civile dei dispositivi antiparticolato da installare ai fini di avvalersi dell'esclusione dal divieto di circolazione prevista nell'O.S. n. 113972 del 7 Dicembre 2006 che così recita: gli autoveicoli su cui sono installati dispositivi idonei a ridurre le emissioni di particolato. La documentazione inerente le caratteristiche tecniche e gli abbattimenti previsti dal dispositivo, unitamente alla certificazione della sua avvenuta installazione, dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita a richiesta delle Autorità preposte al controllo
- avvalersi di un congruo periodo di proroga ai termini di applicazione del divieto di circolazione del proprio veicolo in considerazione dei tempi tecnici necessari per la sostituzione c/o conversione dei veicoli cui si applica il divieto di circolazione e dei tempi tecnici di iscrizione dei veicoli nei Registri dell'Automotoclub Storico Italiano

Esaminati gli effettivi fattori di emissione di particolato e benzene allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli che emergono da una serie di studi condotti da enti di ricerca accreditati, tra i quali l'ENEA, e verificato che essi evidenziano il forte contributo emissivo derivante in maniera predominante dai veicoli dotati di motore a due tempi;

Visto che la direttiva 91/441CEE impone limiti più severi alle emissioni sia dei veicoli benzina che dei veicoli diesel per cui è fondata, sotto il profilo normativo, la richiesta di esclusione dal Divieto di Circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel omologati ai sensi della Direttiva di cui sopra e verificato però che numerosi studi condotti da enti di ricerca accreditati dimostrano che i fattori di emissione di particolato emessi da un veicolo "Ecodiesel" sono molto più elevati rispetto a quelli emessi da un veicolo alimentato a benzina "Euro 1";

Verificato che i tempi tecnici di consegna di nuovi veicoli da parte delle Concessionarie e di installazione di impianti GPL presso le Officine autorizzate effettivamente non consentono l'immediata sostituzione e/o conversione del parco veicolare destinatario del provvedimento di divieto di circolazione all'interno della "Zona Blu" e che, analogamente, i tempi tecnici per l'istruttoria relativa all'iscrizione nei Registri A.S.I. dei veicoli che ne possiedono i requisiti non consente l'immediato rilascio della relativa documentazione;

Visto che il Settore Ambiente, al fine di potere fornire ai proprietari di veicoli cui si applica il provvedimento di divieto della circolazione tutti gli elementi utili a valutare l'efficacia sotto il profilo tecnico e la convenienza sotto il profilo economico dell'installazione di FAP Filtri Antiparticolato ai fini dell'effettivo allineamento delle emissioni di particolato e benzene ai limiti imposti dalle Direttive Comunitarie, sta verificando:

- la possibilità di avvalersi della disponibilità espressa da distributori commerciali di tali dispositivi ad effettuare prove tecniche in loco al fine di dimostrare l'effettiva efficacia di tali dispositivi ai fini dell'adeguamento di veicoli ad alimentazione diesel e benzina

- la necessità che tale installazione venga collaudata dalla Motorizzazione Civile e trascritta sul documento di circolazione del veicolo;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

Visto il D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

Visto l'art. 38 della legge 142/90, recepita dalla legge regionale 48/91. e lo Statuto del Comune di Siracusa;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.114637 del 3 Dicembre 2002 che ha istituito la Zona Blu;

ORDINA

- Il termine di applicazione del divieto di circolazione all'interno dell'area urbana definita "Zona Blu" istituito con Ordinanza Sindacale n.113972 del 7 Dicembre 2006 è prorogato al 01 Luglio 2007.

- Gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) conformi ai sensi della direttiva 91/441 potranno temporaneamente continuare a circolare nelle more che vengano adottati successivi specifici provvedimenti conseguenti alle verifiche in corso da parte del Settore Ambiente sull'efficacia dell'installazione di FAP Filtri Antiparticolato al fine di conseguire l'allineamento dei fattori di emissione di particolato dei veicoli alle più recenti Direttive Comunitarie.

- Potranno inoltre continuare a circolare all'interno della Zona Blu in deroga al termine di cui sopra, purchè in regola con il Controllo dei Gas di scarico

- i veicoli muniti di idonea documentazione dalla quale risulti di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate, limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione del mezzo

- i veicoli muniti di idonea documentazione dalla quale risulti di aver provveduto alla richiesta di trasformazione dell'alimentazione con g.p.l. o gas metano del proprio veicolo limitatamente al periodo necessario alla effettiva trasformazione del mezzo

- per i veicoli muniti di idonea documentazione dalla quale risulti che abbiano avviato la pratica di iscrizione nei Registri dell'Automotoclub Storico Italiano

Si precisa che tali esenzioni sono limitate al periodo necessario alla effettiva sostituzione, trasformazione ed iscrizione del mezzo e comunque a non più di 120 giorni dalla data di stipula del contratto di acquisto del nuovo veicolo, dalla data di prenotazione dell'intervento di conversione a Gpl o Metano ovvero dalla data di registrazione dell'istanza di iscrizione all' ASI;

- il punto c) dell'Ordinanza Sindacale n. 113972 del 7 Dicembre 2006, che stabiliva il Divieto di Circolazione ai ciclomotori non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE, generalmente immatricolati prima del 1999 è sostituito con il seguente:

c) ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote dotati di motore a due tempi (alimentati a miscela di benzina/olio), non conformi alla direttiva europea 97/24/CE e successive (cd. Pre-Euro 1 o Euro O).

- L'estensione ai ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote dotati di motore a due tempi conformi alla direttiva europea 97/24/CE e successive ed ai ciclomotori e motoveicoli con motore a 4 tempi dell'obbligo del Controno dei Gas di scarico di cui all'Ordinanza Sindacale n. 82801 del 24 Ottobre 1997 che vieta la circolazione nell'ambito del territorio comunale degli autoveicoli di proprietà ovvero nella disponibilità di residenti nel Comune di Siracusa i quali non siano in grado di garantire, mediante l'esposizione sul parabrezza dell'autoveicolo dell'apposito Bollino Blu,

la rispondenza dei gas di scarico ai limiti stabiliti dalla vigente normativa e dell'Ordinanza n. 114637 del 3 Dicembre 2002 che vieta la circolazione agli autoveicoli non dotati di Bollino Blu è stato esteso anche ai non residenti all'interno di un'area del centro abitato definita Zona Blu in corrispondenza del cui accesso sono apposti segnali di "Divieto di transito - eccetto veicoli autorizzati per zona bollino blu".

In considerazione delle caratteristiche del telaio di tali motoveicoli, fermo restante l'obbligo del Controllo dei Gas di Scarico e di esibizione agli Organi di Vigilanza dell' Attestato di Conformità rilasciato dalle Officine Abilitate, l'esposizione del Bollino Blu non è obbligatoria.

L'elenco dei veicoli esonerati dal divieto di cui all'Ordinanza Sindacale n. 113972 del 7 Dicembre 2006 è integrato con:

-
I ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote dotati di motore a due tempi conformi alla direttiva europea 97/24/CE e successive, a condizione che siano stati sottoposti al Controllo dei Gas di Scarico;

-
i ciclomotori e motoveicoli con motore a 4 tempi seppure Euro0, a condizione che siano stati sottoposti al Controllo dei Gas di Scarico.

Il Sindaco

On. G.B. Bufardecì

IMPORTANTE

Nuova Ordinanza sindacale n.64500 del 3 Luglio 2007